

**Causa C-275/19**

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

**Data di deposito:**

2 aprile 2019

**Giudice del rinvio:**

Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo)

**Data della decisione di rinvio:**

21 marzo 2019

**Appellanti e convenuti:**

Internet Opportunity Entertainment Lda

Sportingbet PLC

**Altri convenuti:**

Sporting Club de Braga

Sporting Club de Braga - Futebol, SAD

**Appellata e ricorrente:**

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

---

**Oggetto della controversia**

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale sottopone nuovamente alla Corte di giustizia tre (sintetizzate in due) delle sei questioni da questa considerate irricevibili nell'ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2017, nella causa C-166/17. A tal fine, il giudice del rinvio afferma di fornire gli elementi che erano stati ritenuti mancanti e che avevano motivato tale conclusione.

## **Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Secondo quanto previsto nei punti da 46 a 49 della summenzionata ordinanza della Corte di giustizia,

«46 Con le questioni dall’ottava alla decima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le norme tecniche, previste dalla normativa di uno Stato membro, quali i Decretos-Lei n.<sup>os</sup> 422/89 e 282/2003 (decreti legge n. 422/89 e 282/2003), che tale Stato non ha notificato alla Commissione, siano applicabili ai singoli.

47 Nel caso in esame, la decisione di rinvio non riporta il contenuto della normativa oggetto delle questioni dall’ottava alla decima e non precisa quali disposizioni in particolare possono qualificarsi come norme tecniche. Inoltre, il giudice del rinvio non ha identificato le disposizioni del diritto dell’Unione di cui richiede l’interpretazione né il collegamento tra tale diritto e la normativa nazionale oggetto della controversia del procedimento principale. D’altra parte, le questioni non si inquadrano in un contesto ampiamente noto alla Corte di giustizia.

48 Poiché la Corte di giustizia non dispone degli elementi necessari per poter procedere all’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta, essa non può fornire risposta alle questioni pregiudiziali dall’ottava alla decima.

49 Date tali circostanze, occorre concludere che le questioni dall’ottava alla decima sono manifestamente irricevibili».

A fronte di tale risposta, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che prevede il diritto esclusivo di organizzare e gestire lotterie e scommesse a quota fissa in tutto il territorio nazionale, che si estende a tutti i mezzi elettronici di comunicazione e, in particolare, a Internet, costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione.

## **Questioni pregiudiziali**

8) Lo Stato portoghese non ha informato la Commissione europea circa le norme tecniche previste nel decreto legge n. 422/89 del 2 dicembre. Conseguentemente, se dette norme - e in particolare i summenzionati articoli 3 [con le modifiche indicate] e 9 - debbano essere considerate inapplicabili e se i singoli possano far valere questa inapplicabilità.

9) Lo Stato portoghese non ha informato la Commissione europea circa le norme tecniche previste nel decreto legge n. 282/2003 dell’8 novembre. Conseguentemente, se dette norme - e in particolare i summenzionati articoli 2 e 3 - debbano considerarsi inapplicabili ai prestatori di servizi in Portogallo.

### **Disposizioni dell'Unione fatte valere**

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione: articolo 1, punto 11

### **Disposizioni del diritto nazionale fatte valere**

Decreto legge n. 422/89, del 2 dicembre (legge sul gioco): articoli 3 e da 6 a 9 (in allegato i testi normativi con le modifiche successive intervenute fino alla data di introduzione della presente azione – 6 novembre 2006)

#### **Articolo 3**

##### **Zone di gioco**

1 – L'esercizio e la pratica del gioco d'azzardo sono consentiti esclusivamente nei casinò esistenti nelle zone di gioco permanente o temporaneo stabilite con decreto legge o, al di fuori di quelli, nei casi eccezionali di cui agli articoli da 6 a 8.

2 – Ai fini dell'esercizio e della pratica del gioco d'azzardo sono create zone di gioco in Algarve, a Espinho, a Estoril, a Figueira da Foz, a Funchal, a Porto Santo, a Póvoa de Varzim, a Tróia e a Vidago-Pedras Salgadas.

3 – La distanza minima per garantire la tutela della concorrenza tra casinò siti in zone di gioco è stabilita, caso per caso, nel decreto di attuazione che determina le condizioni di aggiudicazione della singola concessione.

4 – Con autorizzazione del membro del governo competente, sentita l'Inspeção-Geral de Jogos (Ispettorato generale dei giochi), i concessionari di zone di gioco possono optare per l'esercizio del gioco del bingo in sale che soddisfano i requisiti di legge, in regime identico a quello dei casinò, ma al di fuori di quelli, a condizione che si trovino nell'area del comune in cui questi sono ubicati.

Modifica introdotta all'articolo 3 dal Decreto Lei n.º 10/95, de 19 de janeiro (decreto legge n. 10/95 del 19 gennaio):

#### **Articolo 3**

(...)

1 – L'esercizio e la pratica del gioco d'azzardo sono consentiti esclusivamente nei casinò esistenti nelle zone di gioco permanente o temporaneo stabilite con decreto legge o, al di fuori di quelli, nei casi eccezionali di cui agli articoli da 6 a 8.

2 – Ai fini dell'esercizio e della pratica del gioco d'azzardo sono create zone di gioco nelle Azzorre, in Algarve, a Espinho, a Estoril, a Figueira da Foz, a Funchal, a Porto Santo, a Póvoa de Varzim, a Tróia e a Vidago-Pedras Salgadas.

3 – La distanza minima per garantire la tutela della concorrenza tra casinò siti in zone di gioco è stabilita, caso per caso, nel decreto di attuazione che determina le condizioni di aggiudicazione della singola concessione.

4 – Con autorizzazione del membro del governo competente, sentito l'Ispettorato generale dei giochi, i concessionari di zone di gioco possono optare per l'esercizio del gioco del bingo in sale che soddisfano i requisiti di legge, in regime identico a quello dei casinò, ma al di fuori di quelli, a condizione che si trovino nell'area del comune in cui questi sono ubicati.

(...)

## **Articolo 6**

### **Esercizio di giochi in rotte turistiche e aeroporti**

1 – Il membro del Governo competente può autorizzare, per un periodo di tempo determinato, sentiti l'Ispettorato generale dei giochi e la Direção-Geral do Turismo (Direzione generale del turismo), l'esercizio e la pratica di:

- a) giochi d'azzardo a bordo di navi e aeromobili quando questi si trovino fuori dal territorio nazionale e effettuino rotte di particolare interesse turistico;
- b) giochi su macchine con pagamento dei premi direttamente in gettoni o monete nell'area extradoganale delle partenze internazionali degli aeroporti.

2 – L'esercizio di cui alla lettera a) del precedente paragrafo può essere concesso esclusivamente a imprese proprietarie o noleggiatrici di navi o aeromobili nazionali oppure a imprese concessionarie di zone di gioco, con autorizzazione di quelle, e l'autorizzazione di cui alla lettera b) può essere concessa esclusivamente all'impresa concessionaria di zona di gioco con il casinò, in linea retta, più vicino all'aeroporto, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3.

3 – L'esercizio e la pratica dei giochi d'azzardo che siano autorizzati ai sensi del presente articolo sono soggetti alle norme stabilite per la loro realizzazione nei casinò, definendosi con atto del membro del Governo competente le condizioni specifiche che essi devono rispettare.

Modifica introdotta all'articolo 6 dal decreto legge n. 10/95 del 19 gennaio:

## **Articolo 6**

### **Esercizio di giochi su navi e in aeroporti**

1 – Il membro del Governo responsabile per il turismo può autorizzare, per un periodo di tempo determinato, sentiti l'Ispettorato generale dei giochi e la Direzione generale del turismo, l'esercizio e la pratica di giochi d'azzardo a bordo di aeromobili e navi registrati in Portogallo quando questi si trovino fuori dal territorio nazionale.

2 – L'esercizio di cui al precedente paragrafo può essere concesso esclusivamente a imprese proprietarie o noleggiatrici di navi o aeromobili nazionali oppure a imprese concessionarie di zone di gioco, con autorizzazione di quelle.

3 – L'esercizio e la pratica dei giochi d'azzardo che siano autorizzati ai sensi del presente articolo sono soggetti alle norme stabilite per la loro realizzazione nei casinò, definendosi con atto del membro del Governo competente le condizioni specifiche che essi devono rispettare.

## **Articolo 7**

### **Esercizio di giochi senza banco e di macchine da gioco fuori dai casinò**

1 – In occasione di manifestazioni di rilevante interesse turistico, sentiti l'Ispettorato generale dei giochi e la Direzione generale del turismo, il membro del Governo competente può autorizzare l'esercizio e la pratica di giochi senza banco fuori dai casinò.

2 – In località in cui l'attività turistica è predominante, il membro del Governo competente, sentiti l'Ispettorato generale dei giochi e la Direzione generale del turismo, può autorizzare l'esercizio e la pratica del gioco d'azzardo su macchine da gioco in strutture alberghiere o complementari, con caratteristiche e dimensioni da definirsi con decreto di attuazione.

3 – Le autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi possono essere concesse esclusivamente all'impresa concessionaria della zona di gioco con il casinò, in linea retta, più vicino al luogo in cui ha luogo l'esercizio, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3.

4 – L'esercizio e la pratica dei giochi nei termini indicati nei precedenti paragrafi sono soggetti alle norme previste per la loro realizzazione nei casinò, definendosi con decreto le condizioni specifiche che essi devono rispettare.

## **Articolo 8**

### **Gioco del bingo**

Al di fuori delle aree dei comuni in cui si trovano i casinò e dei comuni con essi confinanti, l'esercizio e la pratica del gioco del bingo possono anche svolgersi in sale apposite, conformemente alla legislazione speciale applicabile.

## **CAPO II**

## **Delle concessioni**

### **Articolo 9**

#### **Regime di concessione**

Lo sfruttamento del gioco d'azzardo è riservato allo Stato e può essere esercitato esclusivamente da imprese costituite in forma di società per azioni a cui il Governo abbia attribuito la rispettiva concessione mediante contratto amministrativo, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2.

Decreto legge n. 282/2003 dell'8 novembre: articoli 2 e 3

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

La gestione di cui al precedente articolo spetta in esclusiva, per tutto il territorio nazionale, compreso lo spazio radioelettrico, lo spettro hertziano terrestre analogico e digitale, Internet e qualsiasi altra rete pubblica di telecomunicazioni, alla Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tramite il suo dipartimento di giochi, ai sensi dei testi legislativi che disciplinano ciascun gioco e del decreto legge n. 322/91 del 26 agosto.

### **Articolo 3**

#### **Contratto di gioco**

1 – Il contratto di gioco è stipulato direttamente tra il giocatore e il dipartimento di giochi della Santa Casa da Misericórdia de Lisboa con o senza l'intervento di mediatori.

2 - Si definisce contratto di gioco il contratto attraverso cui una delle parti, dietro pagamento di una somma determinata, acquista numeri o pronostici con cui acquisisce il diritto, come corrispettivo della propria prestazione, al ricevimento di un premio, di importo fisso o variabile, che l'altra parte ha l'obbligo di pagare, conformemente al risultato di un'operazione basata, esclusivamente o sostanzialmente, sulla fortuna e secondo regole predefinite.

3 – Il giocatore può pagare la somma stabilita, che dà diritto al premio del gioco, in denaro, mediante addebito diretto nel conto corrente bancario o tramite la tessera del giocatore.

4 – Il contratto di gioco si intende concluso solamente quando il dipartimento di giochi della Santa Casa da Misericórdia de Lisboa riceve la somma di cui al precedente paragrafo e rilascia prova di conferma della scommessa effettuata.

**Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

V. domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-166/17

**Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

V. domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-166/17

**Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale**

V. domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-166/17

DOCUMENTO DI LAVORO